

ALLEGATO A)

Prime indicazioni merito alle modalità per accatastamento, gestione e manutenzione degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido in attuazione dell'articolo 23 ter comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39.

Premessa

Il presente allegato specifica per la categoria degli impianti a biocombustibile solido le modalità per accatastamento, gestione e manutenzione, stabilendo indicazioni diverse a seconda che gli apparecchi siano di potenzialità termica utile nominale superiore o inferiore ai valori di soglia previsti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 23 sexies della LR 39/05 per l'effettuazione dei controlli di efficienza energetica.

Le disposizioni dettano una disciplina transitoria in attesa dei decreti attuativi di cui all'articolo 4 comma 1-quinquies del D.Lgs 192/05 (come modificato dal D.Lgs 48/2020) che daranno indicazioni puntuali per quanto riguarda gli impianti alimentati da biomassa.

La disciplina in questione è finalizzata, oltre al mantenimento ed accrescimento dell'efficienza energetica degli impianti termici degli edifici, a monitorare con più puntualità gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido che, nelle aree critiche per la qualità dell'aria, sono la principale sorgente emissiva di materiale particolato PM10.

La combustione della biomassa legnosa ha infatti il pregio di utilizzare una risorsa energetica rinnovabile, con la possibilità di valorizzare anche risorse locali, ma produce un impatto negativo sulla qualità dell'aria quando la combustione avviene con biomassa non idonea e in impianti obsoleti, privi delle caratteristiche tecniche che consentono di ridurre le emissioni e non regolarmente mantenuti.

1. Contesto e obiettivi

Il Piano regionale per qualità dell'aria-ambiente (PRQA) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 18 luglio 2018, n. 72 (Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014) ha definito le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo dei diversi inquinanti, tra cui le polveri sottili (PM10 e PM2,5).

Con l'Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana¹, sottoscritto nel febbraio 2020 dal Ministero dell'Ambiente sono state previste misure di contrasto delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici, con particolare riferimento al PM10.

La Regione Toscana ha attuato questa previsione con la Delibera di Giunta regionale del 18 ottobre 2021 n. 1075 (Ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della Direttiva europea relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) in attuazione della l.r. 74/2019), includendo alcune disposizioni anche in merito agli impianti termici civili alimentati da

¹ Lo schema di Accordo tra Regione e Ministero è stato approvato con Delibera della Giunta regionale del 2 dicembre 2019, n. 1487, Approvazione schema accordo di programma con il Ministero dell'ambiente per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana.

biomasse legnose per le zone della Regione in cui non sono rispettati i valori limite relativi al PM10 e stabiliti dal D.Lgs. 155/2010.

La previsione normativa di estendere l'accatastamento a tutti gli impianti termici alimentati a biocombustibile solido, adottando procedure diversificate a seconda della taglia di potenza utile nominale, risponde, in primo luogo, a una necessità conoscitiva finalizzata a migliorare il quadro numerico degli apparecchi responsabili delle emissioni inquinanti prodotte da questi impianti e che attualmente risulta fortemente sottostimato e incerto. Risulta infatti fondamentale mettere in relazione la diffusione di questi impianti e i fenomeni di inquinamento da PM10 al fine di migliorare le politiche per il contrasto dell'inquinamento atmosferico.

2. Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni riguardano gli impianti termici civili alimentati da biocombustibile solido in riferimento a:

- requisiti per l'installazione e l'esercizio;
- documentazione che identifica l'impianto termico;
- controlli, ovvero ispezioni e accertamenti, da intendersi come interventi di verifiche tecniche e documentali anche in sito

2. Il presente provvedimento si applica a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa presenti sul territorio regionale, con potenza al focolare fino a 3 MW; sono inclusi anche gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e gli impianti ad uso domestico utilizzati per la cottura dei cibi purché collegati ad un impianto di riscaldamento ad acqua (esempio: termo-cucina). Restano esclusi gli apparecchi/generatori utilizzati per alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale.

3. Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- **Impianto termico:** Tenuto conto delle finalità del d.lgs. 192/05 e della definizione di cui all'art. 2 comma 1, I-trices dello stesso provvedimento (come modificato dal d.lgs 48/2020), l'impianto termico è costituito **da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, al quale attribuire un unico codice catasto. Pertanto, nel caso in cui l'impianto sia composto da più generatori, il codice catasto è unico e l'impianto termico ricomprende anche gli apparecchi a biomassa, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 kilowatt.**
- **Accatastamento ordinario:** Sono soggetti all'obbligo di accatastamento gli impianti alimentati a biocombustibile solido con potenza utile nominale a partire da 10 kW.
- **Registrazione (o accatastamento semplificato):** Sono soggetti all'obbligo di accatastamento gli impianti alimentati a biocombustibile solido con potenza utile nominale inferiore a 10 kW.

4. Modalità di accatastamento ordinario (impianti sopra 10 kW)

1. Per gli impianti con potenza utile nominale a partire da 10 kW, l'accatastamento seguirà le procedure individuate dal Regolamento attuativo di cui all'articolo 23 sexies comma 1 lettere c) e d) della LR 39/05, ovvero tramite:

- l'installatore abilitato ai sensi del DM 37/08 ², in fase di messa in servizio di nuovi impianti o ristrutturazioni e sostituzione del generatore/i per impianti esistenti non ancora accatastati;
- il manutentore abilitato ai sensi del DM 37/08, in caso di manutenzione di un impianto non ancora accatastato;

2. I manutentori o gli installatori dovranno accatastare sul CIT-SIERT gli impianti da loro mantenuti o installati, generando l'apposito Codice Catasto e riportando i contenuti delle schede del libretto d'impianto di cui al DM 10 febbraio 2014³ e gli elementi descrittivi dell'impianto nel CIT, secondo le modalità telematiche specificate nel manuale d'uso pubblicato sul sito internet del SIERT. Analogamente, in occasione della sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, i tecnici (installatori o manutentori) dovranno provvedere ad aggiornare la sezione "generatori" relativa all'impianto su cui intervengono.

3. Dovrà essere esplicitata in fase di accatastamento la classe di efficienza energetico-ambientale dell'apparecchio ai sensi del D.M. 7 novembre 2017 n. 186 ⁴. In assenza del certificato ambientale, ovvero di documentazione che attesti la classe energetico-ambientale dell'impianto da accatastare, l'operatore dovrà inserire una nota nella quale segnala l'impossibilità di accertare la stessa.

4. Il responsabile dell'impianto è tenuto a fornire tutte le informazioni al soggetto demandato alla trasmissione della documentazione, al fine della corretta localizzazione dello stesso nel catasto.

5. Il codice univoco così generato dal SIERT deve essere riportato su tutta la modulistica di cui al Regolamento Regionale pubblicato in attuazione dell'articolo 23 sexies della Lr 39/05 e DM 10.2.2014 (libretto di impianto, rapporti di manutenzione) e, sui successivi rapporti di tipo 1 B attestanti il rispetto degli obblighi di efficienza energetica.

6. È vietato effettuare un nuovo accatastamento su impianti precedentemente registrati nel CIT da altri operatori. Nel caso in cui un operatore non riesca a prendere in carico un impianto fisicamente già registrato, occorre chiedere supporto operativo ad ARRR S.p.A. tramite i canali di comunicazione previsti dal portale internet SIERT.

7. Il codice univoco generato identifica l'impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio, tenendo presente che, nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, il Codice Impianto non deve essere sostituito.

2 Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

3 Decreto 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.

4 Decreto del 7 novembre 2017 n. 186 Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.

5. Modalità di registrazione o accatastamento semplificato (impianti a biomassa sotto 10 kW)

1. Le presenti disposizioni dettano una disciplina transitoria in attesa dei decreti attuativi di cui all'articolo 4 comma 1-quinquies del D.Lgs 192/05 (come modificato dal D.Lgs 48/2020) che daranno indicazioni puntuali per quanto riguarda gli impianti alimentati da biomassa.

2. Si prevedono due modalità di registrazione/accatastamento dell'impianto:

- 2.1 Nei casi in cui gli impianti siano stati installati precedentemente all'entrata in vigore della presente deliberazione, il responsabile dell'impianto provvederà ad un accatastamento semplificato dell'impianto accedendo ad una apposita pagina dedicata nel SIERT Regione Toscana, accessibile attraverso le credenziali SPID, compilando l'apposita maschera informatica.
- 2.2 Nei casi in cui gli impianti siano installati successivamente all'entrata in vigore della presente deliberazione il manutentore/installatore dell'impianto provvederà alle operazioni di registrazione dell'impianto attraverso le procedure di accatastamento indicate nel SIERT.

3. Terminata la registrazione, la scheda dell'impianto termico già presente nel SIERT (scheda catasto) ricomprenderà quindi, coerentemente con la definizione di impianto termico di cui al punto 3, anche gli apparecchi a biomassa, senza che ciò comporti la produzione di un nuovo codice catasto.

4. Per i cittadini responsabili dell'impianto che abbiano difficoltà nelle procedure informatiche di registrazione è attivato un numero telefonico dedicato a cui è possibile chiedere informazioni o, in alternativa, è possibile recarsi presso la sede ARRR più vicina previo appuntamento da prendersi allo stesso numero.

5. Sono esclusi dalla procedure di accatastamento nel SIERT gli impianti non utilizzati o comunque da intendersi ad uso saltuario. Per tali impianti, ai fini di disporre comunque di un quadro conoscitivo aggiornato e affinché possano essere esclusi dalla procedure di cui al paragrafo 11, il proprietario/locatario dell'immobile / responsabile dell'impianto è chiamato a produrre, attraverso una procedura informatizzata, una apposita autocertificazione. Tale attestazione è esclusivamente limitata alle due specifiche casistiche di impianti sotto riportati:

- a) gli impianti a biomassa che risultino chiusi, dismessi o non in funzione, da considerarsi quindi al pari di elementi/complementi di arredo.
- b) gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW utilizzati in maniera occasionale e saltuaria, individuabili nei soli casi in cui nell'abitazione non sia presente ulteriore sistema di riscaldamento per il quale sussista obbligo di accatastamento.

6 Gestione e manutenzione dell'impianto

1. L'installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici alimentati da biomassa legnosa o di loro parti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e in possesso della qualifica FER ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 28/2011 e in conformità alle istruzioni tecniche rese disponibili dall'impresa produttrice, nonché a quanto prescritto dalle norme UNI e CEI in vigore sul territorio nazionale e nel rispetto delle disposizioni tecniche ed amministrative riguardanti la prevenzione incendi e la sicurezza idronica, ove applicabili.

2. Le attività di installazione e gestione degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido devono essere effettuate in conformità alle norme tecniche UNI vigenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano:

- UNI 10683 (Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione) per gli apparecchi con potenza inferiore a 35 kW);
- UNI 10847 (Pulizia di sistemi fumari per generatori e apparecchi alimentati con combustibili liquidi e solidi - Linee guida e procedure);
- UNI 10412 (Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Prescrizioni di sicurezza - Parte 2: Requisiti specifici per impianti con apparecchi per il riscaldamento di tipo domestico alimentati a combustibile solido con caldaia incorporata, con potenza del focolare complessiva non maggiore di 35 kW);
- UNI EN 13384-1 (Camini - Metodi di calcolo termo e fluido dinamico - Parte 1: Camini asserviti a un unico apparecchio a combustione);
- UNI 8065 (Trattamento dell'acqua negli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e negli impianti solari termici);
- UNI 10389-2 (Misurazioni in campo – Generatori di calore – Parte 2: Apparecchi alimentati a biocombustibile solido non polverizzato);
- UNI 11859 (Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per uso civile, in esercizio – Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza – Parte 1: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione).

3. Per gli impianti con potenza al focolare superiore a 35 kW si rimanda alle prescrizioni di cui al d.lgs. 152/2006.

4. Tutti gli impianti termici alimentati a biocombustibile solido con potenza termica utile nominale a partire da 10 kW, ovvero sopra i valori di soglia di cui al Regolamento attuativo previsto all'articolo 23 sexies della LR 39/05, sono soggetti agli obblighi di efficienza energetica e al pagamento degli oneri di cui all'articolo 23 septies della LR 39/05. Gli stessi impianti devono essere dotati della documentazione di cui al DPR 74/13, DM 10 febbraio 2014, al Regolamento di attuazione di cui all'articolo 23 sexies della LR 39/05, Decreto dirigenziale Regione Toscana 19 dicembre 2016 n. 14115 nonché le attestazioni inerenti la certificazione ambientale di cui al D.M. 186/2017, ove prevista e la dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/2008. Gli impianti con potenza termica al focolare superiore a 35 kW, ove obbligatorio, devono essere dotati anche della documentazione di cui al D.Lgs 152/06, le autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, documentazione antincendio e denuncia ISPESL o INAIL.

5. Gli apparecchi con potenza termica utile nominale inferiore a 10 kW censiti ai sensi del punto 3.2 del presente allegato, nelle more della pubblicazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 4 comma 1-quinquies del D.Lgs 192/05 (come modificato dal D.Lgs 48/2020), dovranno comunque essere dotati di apposita documentazione tecnica firmata da un tecnico incaricato che attesti il rispetto delle condizioni minime di sicurezza nell'esercizio dell'apparecchio e l'idoneità e funzionalità del sistema fumario. A titolo puramente esemplificativo, si citano:

- -Dichiarazione di conformità o di rispondenza;
- -Rapporti di controllo e manutenzione a seguito di intervento manutentivo;
- -Rapporti tecnici attestanti la pulizia della canna fumaria.

7 -Requisiti degli impianti termici

1. Sono confermate le disposizioni della DCR 72 del 18 luglio 2018 (Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014) di seguito indicate:

- divieto di installare, su tutto il territorio regionale, generatori inferiori a “4 stelle”, ai sensi del d.m. 186/2017, a partire dall'1 settembre 2018;
- divieto di utilizzo di biomassa per il riscaldamento nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni. La misura si applica ai soli comuni critici per il materiale particolato fine PM10 e relativamente alle sole aree di superamento, tipicamente le zone di fondovalle fino ad una altezza di 200 metri e individuate ai sensi dell'art. 12 della legge regione dell'11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria e ambiente). Dalla misura sono escluse in ogni caso le aree non metanizzate e non si applica alle ristrutturazioni dove sono già presenti impianti di riscaldamento a biomassa.

2. La classe di appartenenza di cui sopra deve essere dimostrata unicamente con la certificazione ambientale di cui al decreto ministeriale n.186/2017, rilasciata da un organismo notificato e resa disponibile dal produttore. I requisiti di cui sopra si applicano alle caldaie fino a 500 kW. Restano escluse dall'obbligo di dotazione della certificazione ambientale ex d.m. 186/2017 le stufe ad accumulo progettate ed assemblate in opera secondo la norma UNI EN 15544”, in quanto non certificabili ai sensi del suddetto decreto.

3. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 500 kW sono soggetti ai limiti di emissione di cui all'art. 286 del d.lgs. 152/2006. Tutti gli impianti termici civili alimentati a biomassa con potenza inferiore a 3 MW sono soggetti alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

8 Verifica dei requisiti in esercizio

1. I responsabili degli impianti termici civili, con una potenza al focolare compresa fra 35 kW ed inferiore o uguale a 500 kW, classificati con almeno 4 stelle e con emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017 da allegare obbligatoriamente al libretto di impianto, possono sostituire i controlli annuali sui valori delle emissioni previsti dall'art. 286, comma 2, del d.lgs. 152/2006 attraverso le verifiche previste dal DPR 74/2013, svolte dai manutentori con le periodicità previste dal medesimo decreto (cfr. Allegato A), effettuando in opera anche la misurazione del tiraggio e del rendimento nonché l'analisi dei prodotti della combustione in conformità alla norma UNI 10389-2:2022. I risultati delle suddette misurazioni dovranno essere riportati nel libretto d'impianto a mezzo di apposito rapporto di prova contenente gli elementi di cui al punto 8 della citata norma UNI 10389:2.

2. I controlli annuali sui valori delle emissioni previsti dall'art. 286, comma 2, del d.lgs. 152/2006 si applicano agli impianti termici civili con potenza superiore a 500 kW e a quelli non compresi al punto 1 del presente paragrafo.

3. Il rispetto dei valori limite di emissione prescritti deve essere dimostrato in occasione delle verifiche annuali ex art. 286 del d.lgs. 152/2006 (riportati nel Libretto di Impianto).

9 - Pulizia della canna fumaria

1. Al fine di ridurre le emissioni nocive (dovute all'eccessivo spessore della fuliggine) e di evitare i rischi di incendio, la pulizia del canale da fumo e del camino deve essere effettuata in conformità alle indicazioni dei fabbricanti, secondo quanto indicato al punto 4.2 della norma UNI 10847:2017.
2. La pulizia deve essere eseguita almeno una volta all'anno e in ogni caso prima di ogni manutenzione e/o verifica energetica dell'impianto termico/generatore/apparecchio in assenza delle indicazioni di cui al punto precedente.
3. La manutenzione ordinaria della canna fumaria, ovvero la semplice pulizia, deve essere attestata mediante rilascio di apposito rapporto di pulizia, che a titolo esemplificativo può riprendere il modello di cui all'appendice B della norma UNI 10847:2017.

10 Requisiti della biomassa

1. L'esercizio degli impianti è subordinato all'utilizzo di biomasse solide conformi ai requisiti di cui alla parte II, sezione 4, paragrafo 1 dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006, ove si prescrive che la biomassa combustibile, in forma di legna da ardere, cippato, pellet o altre forme deve in ogni caso essere prodotta dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e quindi priva di ogni contaminazione.
2. Il pellet utilizzato in generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW deve essere certificato di classe A1 da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065 sulla base delle analisi delle proprietà del combustibile accreditate secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2. Per generatori di potenza termica al focolare superiore, potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. La documentazione di acquisto deve riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'organismo di certificazione al produttore e/o distributore.
3. Il cippato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065 sulla base delle analisi delle proprietà del combustibile accreditate secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-4 e deve essere classificato di qualità pari o superiore alla classe per cui il generatore è stato certificato. La documentazione di acquisto deve riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'organismo di certificazione al produttore e/o distributore. Nel caso di autoproduzione è richiesta un'attestazione di conformità, di validità annuale, rilasciata da un laboratorio accreditato ISO/IEC 17025, con riferimento alla UNI EN ISO 17225-4.
4. La legna da ardere acquistata deve essere certificata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065, sulla base delle analisi delle proprietà del combustibile accreditate secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-5. Potrà essere utilizzata solo legna da ardere, ad eccezione dell'autoproduzione, appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato omologato, oppure appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. La documentazione di acquisto dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore.

11. Verifiche, accertamenti, controlli e segnalazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera h) bis e dei relativi regolamenti attuativi di cui all'articolo 23 sexies della LR 39/05, ARRR SpA verifica l'obbligo di accatastamento / registrazione degli impianti termici presenti nel territorio regionale. Laddove, nella propria attività ispettiva e di

controllo, ARRR accerti la presenza anche di un impianto a biocombustibile solido verifica la corretta applicazione delle disposizioni della presente deliberazione ed in particolare:

a) accerta la corretta procedura di accatastamento/registrazione (o i casi esclusione di cui al paragrafo 5). Per generatori con potenza utile nominale inferiore a 10 kW l'ispettore, a partire dalla data ultima di cui al comma 2 del paragrafo 12, laddove riscontri il mancato accatastamento, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 23 quinquies comma 6 della legge regionale n.39/2005, indica in 30 giorni, sul verbale del generatore principale (p.e. caldaia a gas), i tempi massimi per l' accatastamento. Laddove, trascorsi i 30 giorni, l'impianto non risulti accatastato si procede, sempre in coerenza con il richiamato comma 6, all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005. L'ispettore procede comunque alle verifiche di cui ai seguenti punti b) , c) e d). Per generatori con potenza utile nominale a partire da 10 kW l'ispettore, laddove riscontri il mancato accatastamento, procede allo stesso, tramite registrazione dell'impianto/generatore su SIERT, e alle ispezioni previste dal D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., del DPR 74/2013, della L.R. 39/2005 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale 25/R/2015 (DGR n. 145 del 23.02.2015).

b) verifica la sicurezza dell'impianto termico nel suo complesso, e l'idoneità del locale di installazione, controllando le relative prese d'aria funzionali al processo di combustione. Nel caso di gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità degli stessi abitanti, l'ispettore inibisce con efficacia immediata l'uso al responsabile/proprietario dell'impianto e rilascia prescrizioni di adeguamento dandone comunicazione al Comune competente. Entro 30 giorni di tempo dalla visita ispettiva il responsabile/manutentore dell'impianto produce ad ARRR Spa documentazione tecnica attestante l'adeguamento delle prescrizioni o, in alternativa, auto-certificazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 di disattivazione dell'impianto a biomasse. Trascorsi i 30 giorni senza che vi sia stato riscontro, ARRR ne dà immediata comunicazione al Comune territorialmente competente affinché proceda con atti propri volti a garantire la sicurezza pubblica.

c) verifica la corretta manutenzione dell'impianto. Nel caso in cui l'anomalia rilevata non configuri un caso di pericolo imminente l'ispettore di ARRR SPA riporta nel rapporto di ispezione le raccomandazioni tecniche impartite.

d) laddove sia presente una ordinanza sindacale che vieti l'uso di alcune tipologie di impianti a biocombustibile solido, ARRR segnala al Comune competente eventuali difformità riscontrate affinché lo stesso Comune proceda con gli atti propri volti a garantire il rispetto dell'ordinanza coerentemente con i poteri attribuitigli dalla legge.

2. I risultati delle ispezioni devono essere riportati sull'apposito Rapporto di prova e/o sul libretto di impianto e registrati nel SIERT. Il Responsabile di impianto firma il Rapporto per presa visione e per sottoscrivere eventuali dichiarazioni.

12 Disposizioni finali

1. Ove non diversamente indicato, le presenti disposizioni entrano in vigore dall'entrata in vigore della presente deliberazione.

2. Gli obblighi di accatastamento e registrazione di cui ai punti 4 e 5 delle presenti disposizioni devono essere assolti dai proprietari/manutentori/responsabili di impianto entro e non oltre 30 settembre 2023.